

TORNATA DEL 20 GENNAIO 1854

-4-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Relazione sul progetto di legge relativo alla Guardia Nazionale — Seguito della discussione sul progetto di legge concernente gli agenti di cambio ed i sensali — Adozione della proposta del ministro delle finanze di rinviare l'emendamento del senatore Balbi-Piovera sull'articolo 5 all'ufficio centrale — Approvazione dell'articolo 5 — Emendamento all'articolo 6 del ministro delle finanze — Spiegazioni del senatore Alfieri — Rinvio dell'articolo 6 all'ufficio centrale — Aggiunta a questo articolo proposta dal senatore Casati — Osservazioni del senatore Di Pollone — Rinvio di quest'aggiunta all'articolo 18 — Adozione dell'articolo 7 — All'articolo 8 emendato dall'ufficio centrale si propone dal ministro delle finanze la redazione dell'articolo 9 del progetto ministeriale — Parole del senatore Pinelli in appoggio della proposta ministeriale — Osservazioni del senatore Alfieri e del ministro delle finanze — Adozione della proposta del ministro delle finanze, e degli articoli dall'8 all'11 coll'aggiunta all'articolo 10 dello stesso ministro — Emendamento all'articolo 12 proposto dal ministro delle finanze — Considerazioni dei senatori Alfieri, Di Pollone e De Margherita — Approvazione dell'emendamento del ministro delle finanze, e dell'articolo 12 — Retezione dell'aggiunta al medesimo articolo del senatore Conelli — Approvazione dell'articolo 13 modificato dal ministro delle finanze e degli articoli 14 al 26 — Adozione degli emendamenti all'articolo 27 del senatore Di Pollone e degli articoli 27 al 33 — Osservazioni sull'articolo 34 dei senatori De Fornari, Alfieri, Balbi-Piovera, Di Pollone e del ministro delle finanze — Rinvio dell'articolo all'ufficio centrale.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

PALLAVICINO-MOSSI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di una petizione :

886. Ampeglio Rolando, segretario del mandamento di Sospello, provincia di Nizza, ricorre al Senato perchè sia modificato l'articolo 4 della legge sulle cauzioni da prestarsi nell'interesse dello Stato, in senso che il beneficio del 4 per cento d'interesse ivi stabilito venga esteso ai contabili ed impiegati che prestarono prima d'ora la loro cauzione in numerario, in conformità della legge 18 novembre 1850.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE DELLA GUARDIA NAZIONALE.

PRESIDENTE. Se vi è qualche senatore che abbia in pronto la relazione di qualche legge, lo pregherei di volerla deporre sul banco della presidenza.

BALBI-PIOVERA, relatore. Io depongo la relazione sul progetto di legge riguardante la guardia nazionale. (Vedi vol. Documenti, pag. 769.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE GLI AGENTI DI CAMBIO ED I SENSALI.

PRESIDENTE. Dovendosi continuare la discussione ieri incominciata sul progetto di legge riguardante gli agenti di cambio ed i sensali, io debbo rammentare al Senato che già

nella seduta di ieri si approvarono ripartitamente per votazioni distinte tutti i paragrafi componenti l'articolo 5 della legge, e che sarebbe quindi il caso di chiamare oggi il voto del Senato sull'emendamento, cioè sull'aggiunta proposta dal senatore Balbi-Piovera a quest'articolo, la quale, ove sia ammessa ed accettata dal Senato, sarà il complemento d'esso articolo, benchè di natura transitoria. Ora non richiedesi fuorchè il Senato spieghi qui la sua opinione sull'accettazione o non della medesima.

CAVOUE, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha la parola.

CAVOUE, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Balbi-Piovera propone una disposizione transitoria che si riferisce agli attuali mediatori, alle persone cioè che esercitano in ora illegalmente ed abusivamente la professione di mediatore.

Mi pare che questa disposizione (sul merito della quale io prego il Senato di permettere che io non mi spieghi ancora), mi pare, dico, che dovrebbe, ove volesse accettarsi, aver sede migliore all'articolo 34 sul fine della legge, nel qual articolo è detto :

« I mediatori attualmente provvisti di regolare nomina, salvo il caso di volontaria dimissione, saranno iscritti di ufficio nel ruolo. »

Se, ripeto, vuol farsi qualche cosa pei mediatori, i quali sono tollerati, sarebbe più logico attendere allorchè si discuterà l'articolo ora citato.

BALBI-PIOVERA Per me non ho nessuna difficoltà di trasportare questo mio emendamento all'articolo 34; non vorrei però che venisse pregiudicato, col fissare la somma della cauzione, mentre io domando appunto che per quelli

che esercitano la professione in dettaglio sia diminuita la cauzione.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Io credo che sarà il caso forse di introdurre qualche disposizione transitoria per renderne più facile l'applicazione; anticipo perciò la discussione solo per dimostrare la necessità del rinvio da me proposto appunto per introdurre tale disposizione transitoria relativamente agli esami anche per la classe dei mediatori non regolarmente provvisti di nomina, perchè questa classe è molto estesa, e, se io non erro, a Genova non v'è nessuno che abbia nomina regolare.

Vi è una legge la quale vuole che non si abbia ad esercitare la mediazione salve alcune condizioni; essa non è eseguita in Genova, e ciò è un nuovo motivo che rende necessaria l'attuazione del progetto in discussione, per far cessare cioè questo sconcio di una legge apertamente violata.

Dunque tutti i mediatori in Genova si trovano nella condizione di quelli non provvisti di regolare nomina. Sarà necessario non solo in ordine alla cauzione, ma anche forse in ordine all'esame introdurre, ripeto, qualche disposizione, perchè sembra cosa opportuna che chi esercita la professione di mediatore da 40 anni debba, per ricevere la nomina regolare, essere sottoposto ad esame; egli è perciò ch'io proporrei di rimandare la discussione all'articolo 34, e di più rimandar questo articolo all'ufficio centrale onde voglia prendere ad esame non solo la proposta Balbi-Piovera, ma anche l'opportunità d'introdurre la succennata disposizione transitoria, potendosi altrimenti considerare la tolleranza usata ai non provvisti di nomina regolare come un titolo legale.

PRESIDENTE. Prima che il Senato sia in grado di decidere quale sia la sede opportuna per collocare l'emendamento od aggiunta Balbi-Piovera, e quelle altre disposizioni di natura transitoria, di cui parlava il signor presidente del Consiglio, bisogna che il Senato riceva quest'emendamento con quel gradimento preliminare che i nostri regolamenti prescrivono, vale a dire che quell'emendamento sia appoggiato.

L'emendamento Balbi-Piovera è così concepito:

« La stessa Camera di commercio, pei sensali di mercanzie, i quali attualmente esercitano questa professione, e che faranno constare di un annuo guadagno inferiore alle lire 1500, potrà limitare la mentovata cauzione a lire 500. »

Chi lo appoggia, sorga.
(È appoggiato.)

Adesso il Senato deve decidere quale ne sia la sede opportuna.

Il ministro domanda che sia rimandata la discussione di quest'aggiunta e delle altre di natura analoga all'articolo 34, in cui vi è materia più coerente a questa: io debbo adunque mettere ai voti se o non il Senato vuol rimandare questa discussione all'articolo 34.....

BALBI-PIOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se ha osservazioni in contrario, vale a dire se vuol parlare sul rimando, le accordo la parola.

BALBI-PIOVERA. Parlerò sul rimando, e dirò che mi è indifferente che si discuta ora od all'articolo 34, giacchè lo scopo mio è solo quello di non torre il pane ad un dato numero di famiglie; che poi sia il mio emendamento rimandato all'articolo 34, o sia messo in un articolo transitorio, per me è la stessa cosa. Io mi associo pienamente al parere del signor ministro; solo desidero che queste famiglie, che vivono di questo piccolo guadagno, non vengano ridotte alla mendicizia.

PRESIDENTE. Metto ai voti il rimando di questa discussione dopo l'articolo 34.

Chi ciò approva, sorga.

(È approvato.)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Ho aggiunto la proposta che fosse rimandato all'ufficio onde venisse preso in esame non solo l'emendamento, ma quelle altre disposizioni transitorie che per avventura esso riputasse opportune, relativamente, come diceva, ai mediatori non provvisti di regolare nomina, ma che esercitano da un tempo lunghissimo l'arte loro coll'aperta tolleranza del Governo.

DE MARGHERITA, relatore. L'ufficio centrale non ha difficoltà d'accettare questo rinvio per vedere se vi è modo di conciliare la condizione speciale di questi individui col rispetto alla legge.

PRESIDENTE. Io non credo che sia necessario di richiedere su questo rinvio il voto del Senato.

DE FORNARI. Mi pare che questo rinvio sia prematuro, e credo sarebbe più opportuno sentire prima le proposizioni che possono essere fatte all'articolo 34, giacchè io stesso mi intendeva di fare qualche proposizione.

JACQUEMOUD. On pourrait prier messieurs les sénateurs, qui ont l'intention de proposer des observations ou des amendements sur l'article 34, de vouloir bien les transmettre à la Commission, afin qu'elle puisse en prendre connaissance.

DE FORNARI. Il me paraît qu'il faut les voir afin que le Sénat décide s'il doit ou non les renvoyer à la Commission.

JACQUEMOUD. Cela n'est pas nécessaire.

PRESIDENTE. Io debbo provocare il voto del Senato sopra il complesso dell'articolo 5, già stato ieri accettato in tutte le sue parti.

Chi approva l'articolo 5, sorga.

(È approvato.)

« Art. 6. La sovra prescritta cauzione sarà prestata in cedole del debilo pubblico. »

« Spetterà alla Camera di commercio il decretarne l'approvazione. »

« Le domande di riduzione o svincolamento della cauzione dovranno essere preventivamente pubblicate nel comune di residenza del mediatore durante l'esercizio del suo ufficio, non che alla Borsa, se vi esiste, e nella sala del tribunale di commercio. Saranno inoltre annunziate per sunto nel giornale ufficiale del regno. »

« La Camera di commercio prefiggerà un termine competente da indicarsi nelle dette pubblicazioni, entro il qual termine chiunque creda di poter fare opposizione alla domanda, dovrà farlo per apposito ricorso alla segreteria della Camera stessa. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. L'ufficio centrale volle affidato alla Camera di commercio l'incarico di approvare le cauzioni e l'esame delle formalità da adempiersi per lo svincolamento della cauzione; in ciò io non ho opposizione a fare. La Camera di commercio trovandosi là dove vi è Borsa, e le operazioni dei fondi pubblici non facendosi che dove vi è Borsa, riconosco che si possa affidare ad essa, senza inconveniente ed incomodo per i mediatori, quest'ufficio, tanto più che le Camere di commercio in fatto di fondi pubblici devono intendersi più dei Municipi; ma l'ufficio vorrebbe affidare alle Camere non solo la tutela sopra queste operazioni, ma eziandio la facoltà di prefiggere il tempo opportuno da indicarsi nelle pubblicazioni da farsi in caso di svincolo per far opposizione alla

domanda; qui mi pare una latitudine troppo estesa; si tratta degl'interessi di terzi, si tratta di determinare il tempo che deve trascorrere fra la domanda di svincolo e l'autorizzazione di operare questo svincolo; il tempo da trascorrere onde i terzi possano produrre le loro ragioni contro i mediatori: e, appunto trattandosi di un interesse dei terzi, parrebbe più opportuno che questo termine non fosse lasciato all'arbitrio delle Camere di commercio, ma dalla legge fissato.

In ciò più che in tutte le altre questioni mi pare che l'uniformità debba prevalere; sarebbe un grave inconveniente che nella giurisdizione di una Camera di commercio i terzi avessero, a cagion d'esempio, tre mesi di tempo per fare le loro opposizioni contro i sensali, mentre in un'altra giurisdizione non avessero che un mese.

Io proporrei quindi che l'ultimo alinea dell'articolo fosse modificato in modo a determinare che le pubblicazioni dovranno rimanere affisse per tre mesi... (Dopo alcune osservazioni fatte sotto voce dal senatore Deferrari)... Allora mettiamo cinque o sei mesi.

ALPIERI. Io prendo la parola per dare una spiegazione al Senato sui motivi che indussero l'ufficio centrale a preferire il sistema che è espresso nell'articolo di cui si tratta.

L'ufficio credeva utile che la cauzione potesse essere svincolata nel più breve termine possibile, e considerava che, se fissava un termine perentorio per tutti, questo termine sarebbe molto esteso, e non quello che in moltissimi casi potrebb'essere sufficiente; egli è quindi per facilitare tale svincolamento, e ridurre al minor tempo possibile lo spazio a trascorrere, che esso adottò la presente redazione.

Se tuttavia si crede che quella proposta dal signor ministro possa essere più sufficiente, l'ufficio non insisterebbe più oltre; però non crederebbe che si dovesse in tutto assomigliare la disposizione relativa agli agenti di cambio a quella che testè si accennava, e che potrebb'essere ridotto a tre mesi il termine.

Si tratta particolarmente d'interessi commerciali, e quelli che trovansi nel commercio sono molto più svegliati su queste cose che non quelli che trattano...

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. (Interrompendo). Poichè l'ufficio centrale non ha difficoltà di accettare il principio, io propongo che si rimandi l'articolo all'ufficio centrale per la redazione, perchè mi pare che si potrebbe sopprimere l'ultimo alinea; e modificando la redazione del penultimo, si verrebbe a stabilire il principio.

PRESIDENTE. Metto ai voti i tre primi paragrafi dell'articolo 6.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Potrebbe forse nell'esame riconoscersi che modificando il paragrafo terzo non vi sarebbe più necessità d'introdurre il quarto; epperò proporrei ancora che si sospendesse la votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Io propongo dunque che si sospenda la discussione su quest'articolo sino a nuovo studio dell'ufficio centrale.

Chi ciò approva, si alzi.

(È approvato.)

Mi venne annunciato sopra quest'articolo un emendamento del signor senatore Casati: sarebbe il caso di darne lettura anche perchè, dovendo l'ufficio centrale fare studio dell'intero articolo, possa nello stesso tempo farlo dell'aggiunta.

CASATI. Vorrei aggiungere al secondo alinea quest'inserzione:

« Ogni qualvolta la cauzione venga diminuita per inflitta multa, il mediatore non potrà continuare nell'esercizio dell'ufficio suo sino a cauzione reintegrata.

« Quando la diminuzione della cauzione avvenga per fatto non imputabile al mediatore, del che ne giudicherà il sindaco ed in difetto il Municipio, esso potrà continuare nell'esercizio del suo ufficio sino alla scadenza del termine prefisso alla reintegrazione della cauzione. Nell'uno e nell'altro caso il termine per la reintegrazione sovraccennata è fissato a giorni trenta, scorsi i quali senza che quella si verifichi, si intenderà avere il mediatore rinunciato volontariamente all'esercizio della sua professione. »

Non vedendo che vi sia un termine prefisso alla reintegrazione, andando regolarmente la cosa, quando la cauzione resta diminuita, cesserebbe una delle condizioni necessarie perchè il mediatore possa esercitare, quando questa diminuzione avvenisse per un effetto non imputabile a lui. Il privarlo dell'esercizio della sua professione sarebbe una condizione troppo dura: faccio ciò presente perchè qualche altra legislazione ha qualche cosa d'analogo.

DI FOLLONE. Faccio osservare che l'emendamento del preopinante trova più utile sede nell'articolo 18, il quale parla appunto del caso che la cauzione del mediatore abbia a mancare.

PRESIDENTE. Interrogo il signor senatore Casati se acconsente che sia rimandato l'ulterior corso del suo emendamento quando si tratterà dell'articolo 18, ove pare più opportuna la sede di collocarlo. Non ha difficoltà?

CASATI. Non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Allora passeremo al successivo articolo.

« Art. 7. La cauzione dei mediatori è addetta per privilegio:

« 1° Alla guarentigia delle condanne intervenute in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni;

« 2° Al pagamento delle pene pecuniarie incorse dal mediatore, e della tassa di patente. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(È approvato.)

« Art. 8. Apparterrà alla Camera di commercio, sentito l'avviso della Camera sindacale, dove esiste, di mandar inscrivere nel ruolo, di cui è menzione all'articolo 76 del Codice di commercio, gli aspiranti, che le consti avere giustificato l'adempimento di tutte le prescritte condizioni. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Qui mi trovo di nuovo in dissenso coll'ufficio centrale per i medesimi motivi per cui mi è occorso nella scorsa seduta di prendere altra volta la parola.

Il Ministero proponeva di commettere sia alla Camera di commercio dove esiste, sia al Municipi dove non vi sono Camere di commercio, il carico di mandar inscrivere nei ruoli i sensali; l'ufficio centrale invece vorrebbe delegare questo carico esclusivamente alle Camere di commercio.

In questa disposizione io trovo i medesimi inconvenienti indicati nella tornata di ieri, e li trovo in grado maggiore. Nella tornata di ieri si trattava di questioni generali; di sapere, cioè, se si avesse o no ad istituire un corpo di mediatori in questa o quell'altra terra, e a qual tassa si dovesse fissare la cauzione; cauzione, dico, generale, per la quale l'ufficio centrale voleva che fosse sentita solo la Camera di commercio, mentre il Ministero proponeva che fosse sentita o la Camera di commercio od il Municipio, secondo che nelle città di cui era caso vi fosse o no Camera di commercio. Ora si tratta di questioni personali; si tratta di determinare se un dato individuo abbia o no adempito

alle prescrizioni dalla legge fissate; mi pare che per la determinazione di queste considerazioni personali sia molto miglior giudice il Municipio che amministra le località dove l'individuo abita, dov'è in contatto diretto coll'individuo, che non la Camera di commercio che abita in altra città. È evidente che il Municipio, dove non esiste Camera di commercio, saprà meglio della Camera di commercio di Torino se l'individuo che richiede di essere iscritto nei ruoli di mediatore abbia adempiuto alle prescrizioni della legge.

Mi si dirà: voi avete acconsentito a che fosse la Camera di commercio giudice della regolarità delle condizioni relative alla cauzione; ma ciò non importa contraddizione, perchè la cauzione dovendo essere presentata in cedole, queste cedole dovendo essere annotate, ed annotate nella capitale, la Camera di commercio è quella che meglio di qualunque altro corpo può far fede che la cauzione è stata regolarmente prestata. Quindi i Municipi non potranno iscrivere se non coloro i quali porteranno una dichiara della Camera di commercio, la quale faccia testimonianza ch'essi hanno adempiuto all'obbligo della cauzione col vincolo in cedole del debito pubblico.

Non vedo dunque veruna contraddizione fra la proposta di estendere l'attribuzione dell'articolo 8° ai Municipi e l'adesione fatta alla restrizione apportata all'azione dei Municipi stessi in ordine a ciò che era relativo alla cauzione.

Ciò essendo, io proporrei che venisse ristabilita la redazione del progetto ministeriale, cioè che dopo le parole *alla Camera di commercio* fosse aggiunto *ai Municipi*.

PINELLI. Mi accosterei tanto più volentieri alla proposta del ministro in quanto che mi sembra che sotto quest'articolo si venga appunto a toccare una questione di un interesse ancora più esteso, cioè quali siano quei rami nei quali convenga o no di stabilire dei mediatori. In siffatta questione mi pare che saranno altrettanti giudici e forse più competenti i Municipi, ai quali stanno a cuore gli interessi della popolazione stessa, non che il movimento generale delle industrie del paese, di quello che forse potesse premere alla Camera di commercio, la quale guarda le cose sotto l'aspetto esclusivo di un certo dato interesse. E per verità se confrontiamo quest'articolo 8° col 10° che segue, si scorge che questo ruolo, nel quale si debbono iscrivere i mediatori, deve anche specificare, com'è ben naturale, i rami diversi, nei quali possono essi esercitare l'ufficio di mediatore. Ma quali norme dà poi la legge nello statuire quali siano i rami in cui vi sia un interesse positivo di richiamare sotto certe norme le mediazioni che si vogliono interporre?

Mi pare che queste non debbonsi apprezzare veramente sotto certi aspetti, che possono essere anche locali, e non sarebbe neppure, a mio avviso, conveniente che alle Camere di commercio, senza verun controllo, venisse accordata la facoltà di esigere una professione speciale, qual è quella di mediatore, per tutti i rami di commercio indistintamente. Non vedo quali norme terrà la Camera di commercio in questa parte. Se la legge stessa desse qualche norma, o se ne trovasse qualche una nel Codice di commercio, vi sarebbe forse minore facoltà; ma la legge non fa che indicare all'articolo 10, che apparterrà pure alla Camera di commercio, sul parere della Camera sindacale dove esiste, e sentito il mediatore incolpato, di mandar cancellare dal ruolo anzidetto quei mediatori che avessero incorso la perdita di alcuno dei requisiti voluti dalla presente legge, per essere ammesso all'esercizio della mediazione. Ed all'articolo 11 che il ruolo anzidetto, esprime la specie ed il ramo di mediazione cui ciascuno degl'iscritti è addetto, dovrà essere

e rimanere sempre affisso, ecc. Questo ruolo dunque, nello stesso tempo che costituisce un'indicazione delle persone che sono chiamate ad esercitare un ufficio, forma ezianco una base esclusiva per questi rami di mediazione.

Il richiamare o no a certe norme la mediazione in certe sorta di negozi, mi pare che non dovrebbe essere cosa da lasciarsi in pieno arbitrio di un ufficio qual è la Camera di commercio, la quale essenzialmente non è che un ufficio dipendente dal Governo, ma che è cosa che debbe dare luogo anche a quelle indicazioni che possono venire dai corpi municipali. Quindi io opinerei che si riconducesse l'articolo nella conformità in cui sta la redazione ministeriale, in quanto che la scorgo più conforme all'interesse generale della libertà d'industria, invece che si potrebbe scorgere qualche vizio nella redazione proposta dall'ufficio centrale.

ALFERRI. Risponderò in prima a ciò che è stato detto dall'onorevole senatore Pinelli. Parmi che le sue osservazioni cadano opportune quando si abbia presente il contesto della legge tutta.

Infatti non può presumersi che dall'articolo, il quale è ora in discussione, si venga a dare alle Camere di commercio la facoltà di stabilire le materie sulle quali potrà in un dato comune esercitarsi la senseria; nè ciò può così intendersi, mentre coll'articolo 2° si prescrive che il solo Governo possa designare altri luoghi ove crederà necessaria l'istituzione di una o più specie di mediatori, annoverati nell'articolo 79 del Codice di commercio.

Quindi non si farà luogo ad iscrizione nel ruolo di cui parla l'articolo 8°, se non in seguito di un decreto del Governo, che avrà fatto facoltà all'esercizio di una data specie di mediatori.

In ciò non entra la Camera di commercio; non vi entrava secondo il progetto ministeriale, non vi entra secondo quello dell'ufficio centrale.

Se questo schiarimento, come a me pare, potrà togliere il dubbio che erasi ingenerato nell'animo del mio onorevole collega, lo verrò a dire alcuna cosa intorno alle considerazioni rappresentate dal signor ministro delle finanze.

Quale sarebbe l'attribuzione che si vorrebbe dare alla Camera di commercio? Quella di mandare a iscrivere sul ruolo i mediatori, i quali avessero adempiuto alle condizioni prescritte dalla legge. Queste condizioni sono di tre specie, derivanti tutte dall'articolo 5°, cioè: di avere l'età di venticinque anni, di godere dei diritti civili, di non trovarsi nel caso preveduto dall'articolo 86 del Codice di commercio, di non avere patito condanna criminale qualunque, di avere inoltre, per due anni almeno, esercitato tale professione presso un negoziante, un banchiere o un mediatore: di più si parla della cauzione, e finalmente in un articolo successivo si parla dell'esame; il Municipio dovrà dunque, se di ciò è incaricato dalla legge, o la Camera di commercio se ne ha l'attribuzione, verificare se colui che si propone per esercitare la senseria presenta le condizioni espresse nei primi paragrafi dell'articolo 5°, e infine se ha prestata la cauzione e se ha corrisposto lodevolmente alle esigenze dell'esame.

In quanto alla prima parte, cioè alle condizioni espresse nei primi cinque paragrafi dell'articolo, il Municipio può certamente prenderne il carico come una Camera di commercio; in quanto alla cauzione l'onorevole signor ministro di finanze ha già ammesso che fosse miglior giudice la Camera di commercio; resta una condizione da adempiere, ed è quella dell'esame. Ma nell'articolo, tal quale è risultato dal voto del Senato, più non si parla delle persone che debbono dare questo esame.

Ora domando al signor ministro delle finanze se nel regolamento che farà, l'esame dovendosi dare dalla Camera, si possa rimandare al Municipio per constatare l'effetto del medesimo; per ciò sarebbe necessario che già fosse stabilito che quest'esame si darebbe dal Municipio, altrimenti non mi parrebbe conveniente di rimandare al Municipio dalla Camera.

Dopo queste osservazioni dirò tuttavia che la riserva che qui si è fatta, non corrispondendo al pensiero sul quale si fondava il sistema dell'ufficio centrale, cioè a quel pensiero che gli dava unità, sicuramente l'ufficio non ha più la stessa importanza a conservare l'articolo tale quale fu da lui proposto, ma io tuttavia credo che si verrebbe forse a cadere in un altro inconveniente adottando la proposta del Ministero, inconveniente che non è senza qualche gravità.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Alfieri, prendendo ad esame le condizioni che debbono adempiere i candidati all'ufficio di mediatori, si faceva a dimostrare che le Camere di commercio potevano con eguale facilità constatarle che i Municipi.

Io non nego essere questo vero in parte, ma non mi pare essere esatto in tutto.

Le condizioni imposte dalla legge sono sette: la prima è quella di avere l'età di 25 anni, e questa non nego che possa constatarla la Camera di commercio con eguale facilità del Municipio, e così del pari quelle del godimento dei diritti civili, e del non trovarsi nel caso previsto dall'articolo 86 del Codice di commercio.

In ordine poi alla condizione di non aver patito una condanna criminale qualunque, salvo il caso di riabilitazione, osserverò che qui comincia la differenza.

Se la Camera di commercio è incaricata di apprezzare le condizioni dei mediatori di tutto il circondario delle località le più lontane, colle quali essa non ha nessuna relazione o conoscenza personale, in allora sarà necessario il prescrivere a tutti i candidati alla mediazione di munirsi di un attestato del tribunale di prima cognizione di non aver patito condanna di sorta.

Se invece è incaricato il Municipio, egli è evidente che in molti casi basta la notorietà, sicchè il Municipio non costringerà l'aspirante alla carica di mediatore (di conoscitissima probità, e che non ha mai patito condanna) a munirsi di questa dichiarazione del tribunale. Questa è la prima differenza tra il sistema dell'ufficio e quello del Ministero. La condizione poi di essere stato per due anni almeno in pratica presso un banchiere od un negoziante del genere di merce, per cui si aspira alla mediazione, costituisce un'altra essenziale differenza. E qui non contesterà l'ufficio centrale che il Municipio è molto miglior giudice del modo nel quale questa condizione è stata adempiuta, che non la Camera di commercio, la quale non può conoscere tutti i banchieri e tutti i sensali delle provincie. Può cadere in dubbio se quella tal persona, presso cui l'aspirante dice aver fatto la pratica, sia poi veramente banchiere o negoziante; quand' invece rispetto al Municipio il dubbio non può più esistere, giacchè esso conosce perfettamente la condizione di tutti gli abitanti della propria città.

Viene la condizione dell'esame, e qui è dove cade la maggior differenza. Io non ho nascosto quale fosse la mia opinione rispetto agli esami; ho apertamente dichiarato che credeva grave inconveniente il voler obbligare la Camera di commercio ed il suo presidente ad esaminare tutti gli aspiranti mediatori dello Stato: ho indicato come in alcuni casi

quest'obbligo non potrebbe essere in modo conveniente adempiuto, e quindi se mai fossi chiamato a proporre il regolamento per l'esecuzione di questa legge, dichiaro che crederei in tal caso di dover delegare al Municipio la missione di dare questi esami, od almeno di nominare la Commissione che dovrà darli.

In questo sistema egli è evidente che la Camera di commercio non può essere il giudice naturale dell'ammissibilità dell'aspirante. Ma fosse pure che l'altro sistema prevalesse, quando anche si volesse che l'esame fosse dato dalla Camera, o sotto l'ispezione della medesima, basterebbe imporre la necessità all'aspirante di presentare al Municipio una dichiara della Camera di aver sostenuto lodevolmente l'esame. In questo caso il Municipio non sarebbe chiamato a sindacare l'operato della Camera, ma a constatare un fatto.

Per tutti questi motivi mi pare che sia più opportuno il fare l'aggiunta dal Ministero proposta, e ciò tanto più che l'istessa osservazione si riprodurrà all'articolo 10 aggiunto dall'ufficio centrale, dove si tratta di mandar a cancellare i mediatori dai ruoli; e questa facoltà mi pare non potersi dare alle Camere nelle località dove non hanno sede, ma bensì ai Municipi; epperò se non si ammette la proposta ministeriale rispetto all'articolo 8°, all'articolo 10, per essere conseguenti, si dovrà mantenere alla Camera sola la facoltà di mandar a cancellare i mediatori, ciò che avrebbe poi ai miei occhi una ben altra importanza, e produrrebbe molto più gravi inconvenienti che non l'ommissione fatta dall'ufficio centrale all'articolo 8°.

Per questi motivi, tenuto anche conto della debolissima opposizione fatta dall'ufficio centrale, prego il Senato di voler ristabilire le parole: *ai Municipi*.

ALFIERI. Io debbo prima dichiarare che l'ufficio centrale non è unanime in questa questione. Le ragioni addotte dall'onorevole signor ministro non hanno tutta quella forza che gli parve di ravvisare in esse; e infatti in quanto alle condizioni inserite nell'articolo 5° io non vedrei come vi sia quella inferiorità che egli attribuisce al Municipio nel curare i fatti di cui si tratta.

Egli parlava dell'articolo dov'è detto di non aver patito condanna criminale o correzionale per bancarotta, furto o frode; ma io prego l'onorevole signor ministro di considerare che necessariamente egli, per l'applicazione di questa disposizione, deve appigliarsi ad uno dei due modi: o per notorietà o per certificato; se è per notorietà, siccome la Camera non procede se non sentita la Camera sindacale, io credo che la notorietà sarà sicuramente pervenuta alla medesima; se si tratta invece di verificare il fatto per mezzo di un certificato, io credo che tanto la Camera di commercio come il Municipio può essere abile a giudicare della verità del medesimo.

Venendo alla disposizione che prescrive due anni almeno di esercizio agli aspiranti mediatori, io temo che l'onorevole signor ministro abbia aggiunto qualche cosa alla legge, almeno al progetto tal quale fu adottato dal Senato.

Egli dice che il Municipio più che qualunque altro, e sicuramente più che la Camera lontana, può sapere quale sia l'autorità delle persone presso cui è stata fatta la pratica, ma il signor ministro suppone che l'esercizio segua sempre dove è stata fatta la pratica; ora la legge non dice questo: può essere fatta la pratica in Savona, e l'esercizio chiedersi in Novi, ed allora non so se il Municipio di Novi avrà conoscenza perfetta, del credito di cui possa godere il negoziante, il banchiere di Savona.

Resta l'esame: siccome l'articolo già ammesso dal Senato ha lasciato al Governo la facoltà di stabilire i termini di

quest'esame, non credo sia nella presente discussione da prevedersi quali saranno le prescrizioni che lo regoleranno; io tuttavia per mio conto dirò francamente, per corrispondere alla sincerità dimostrata dall'onorevole signor ministro, che l'esame sarà nella più gran parte dei casi dato dai Municipi, e temo che esso perda gran parte del suo valore.

Questa è una previsione e non credo di dover entrare in maggior discussione.

Finalmente dirò ancora che nel sistema dell'ufficio centrale quell'unità, che si era voluto introdurre mediante l'intervento delle Camere di commercio in questo ramo di operazioni, non era cosa vana e solo di apparenza. Esso aveva avuto in vista particolarmente quest'oggetto, che, cioè, le Camere di commercio (che il ministro di finanze non crede sempre le più proprie per giudicare di ciò che riguarda più specialmente gli interessi locali), siano però istituite per venir a sussidiare il Governo coi loro consigli, coi loro suggerimenti, quando si tratta di interessi più generali.

Ma come farà, o, per dir meglio, come faranno le Camere di commercio a dare questi sussidi al Governo quando si tratterà di disposizione avente una maggiore estensione, corrispondente ai generali bisogni, se esse ignorano le circostanze locali e le condizioni più particolari delle varie parti del suo circondario? E come verranno esse Camere di commercio ad acquistare queste conoscenze, per farne poi buon uso a suo tempo, se loro si leva l'occasione di addentrarsi nelle circostanze particolari delle varie parti del loro circondario?

Questo è stato uno dei punti di vista che ha avuto l'ufficio centrale nel sostituire il suo sistema a quello del Governo. Un tale sistema è già stato in due punti alterato, epperò dissi che assolutamente la maggioranza dell'ufficio centrale insisteva per mantenere l'integrità del suo articolo; tuttavia raccomandava al ministro delle finanze queste sue considerazioni, perchè dal canto suo potesse giudicarne con piena conoscenza di causa.

PRESIDENTE. Il Senato deve in primo luogo deliberare sull'emendamento proposto dal ministro delle finanze, vale a dire che all'articolo, come venne proposto dall'ufficio centrale, si aggiungano le parole: *od ai Municipi*.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Per rendere più esatto il pensiero proporrei di dire: *o in difetto ai Municipi*, onde rimanga stabilito che là dove non vi è Camera di commercio tengono luogo della medesima i Municipi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo con quest'emendamento.

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

« Art. 9. La stessa persona può esercitare cumulativamente più specie di mediazione, purchè presti le corrispondenti cauzioni, e adempia alle altre condizioni richieste dalla legge. »

(È approvato.)

« Art. 10, aggiunto dall'ufficio centrale. Apparterrà pure alla Camera di commercio, sul parere della Camera sindacale, dove esiste, e sentito il mediatore incolpato, di mandar cancellare dal ruolo anzidetto que' mediatori che avessero incorso la perdita di alcuno dei requisiti voluti dalla presente legge per essere ammesso all'esercizio della mediazione. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Poichè il Senato ha adottato l'emendamento che ho pro-

posto all'articolo 8°, viene di necessità il caso di dover introdurre una tale aggiunta anche in quest'articolo 10.

Proporrei quindi di aggiungere dopo le parole: *apparterrà pure alla Camera di commercio*, queste altre: *od in difetto al Municipio*.

Se è logico il dare alla Camera di commercio la facoltà di mandar a cancellare, quando solo esse potevano mandar inscrivere, ora che si è delegato al Municipio questa facoltà, dove le Camere non esistono, pare conseguenza necessaria che i Municipi abbiano eziandio facoltà di mandar cancellare in analoga circostanza.

DI POLLONE. Farò osservare al signor ministro che forse converrebbe studiar meglio la redazione dell'articolo per non riportare al Municipio il parere della Camera sindacale, poichè questa non esiste se non se dove ha sede la Borsa di commercio.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. No, no, dove esiste. Dove non esiste non vi è più la necessità del parere della Camera sindacale.

PRESIDENTE. Il Senato è chiamato ad introdurre nell'articolo di cui si tratta un'aggiunta eguale a quella che ha già posto nell'articolo precedente, che cioè alla menzione della Camera di commercio si aggiungano anche le parole: *e in difetto al Municipio*.

Chi ciò approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo con questa modificazione.

(Il Senato adotta.)

« Art. 11. Il ruolo anzidetto, esprimente la specie ed il ramo di mediazione cui ciascuno degli iscritti è addetto, dovrà essere e rimanere sempre affisso; non tanto nella sala del tribunale di commercio, nel cui distretto i medesimi eserciteranno il loro ministero, ma eziandio nella sala della Borsa, della Camera di commercio, della Camera sindacale, o in difetto del Municipio. »

(È approvato.)

« **CAPO III. Speciali obblighi e divieti.** — Art. 12. Oltre all'adempimento degli obblighi imposti ai mediatori dal Codice di commercio, andranno essi soggetti ai seguenti:

« 1° Gli agenti di cambio sono tenuti a dichiarare giornalmente alla Borsa le negoziazioni seguite a loro mediazione.

« 2° I sensali saranno anche obbligati a fare simili dichiarazioni alla Borsa, ove esiste, in difetto, alla Camera di commercio, ed ove non esista nè Borsa, nè Camera di commercio, al Municipio, non meno d'una volta per settimana, nei giorni e modi che saranno prescritti dai regolamenti stabiliti dalla Camera di commercio.

« 3° I mediatori dovranno essere costantemente muniti di libretto, dispensato dalla formalità del bollo, destinato ad annotarvi, anche a semplice matita, al momento della loro conclusione, tutte le operazioni a loro mediazione seguite, indicandone sommariamente l'oggetto e le condizioni essenziali, con rimetterne senza indugio la relativa nota per essi firmata alle parti interessate.

« Queste stesse operazioni saranno quindi entro la giornata in modo più particolareggiato registrate nel libro prescritto all'articolo 87 del Codice di commercio, con darsi in conformità di esso alle parti, se la richiedono, copia pure firmata dal mediatore del contratto nei termini medesimi in cui fu posto a registro.

« Questa copia, dove porti la firma delle parti, autenticata dal mediatore, farà piena fede in giudicio.

« 4° I mediatori sono obbligati a manifestare il nome d'una delle parti, fra le quali interpongono l'opera loro all'altra

che desidero conoscerlo, tranne i casi in cui vi sia istantanea consegna della cosa e del prezzo. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Per essere consentanei al sistema adottato dal Senato, mi pare doversi aggiungere alla fine del paragrafo 2° le parole: *od in difetto dal Municipio*, onde stabilire che i regolamenti relativi alle dichiarazioni saranno fatti dalla Camera di commercio là dove esiste, e dove non vi è Camera di commercio, dal Municipio.

PRESIDENTE. Nel progetto dell'ufficio centrale vi è...

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze (*Interrompendo*). Io ammetto pienamente la redazione dell'ufficio centrale, tanto più ove ha introdotto una modificazione di cui riconosco l'utilità, quella, cioè, di dispensare dal dichiarare il nome del contraente ogni volta segua l'immediata consegna della cosa o del prezzo; solo desidero che alla fine del paragrafo 2° vengano aggiunte le parole: *od in difetto dal Municipio*.

Noterò che, fuori dei luoghi dove vi è Camera di commercio, i soli sensali che esistono sono quelli di granaglie; essi non esercitano la loro professione se non nei giorni di mercato, i quali al più si contano a due per settimana; perciò in questi luoghi credo essere conveniente che siano astretti a fare la loro dichiarazione non una volta sola alla settimana, ma in tutti i giorni di mercato, ciò che i Municipi possono conoscere forse meglio della Camera di commercio. Perciò io prego il Senato di voler aggiungere quelle parole: *od in difetto dal Municipio*.

PRESIDENTE. Non essendovi sull'articolo altre contestazioni, meno che sul paragrafo 2° ove si propone un'aggiunta stata già in casi simili acconsentita dal Senato, io non ho che a mettere ai voti....

DI POLLONE. Faccio osservare all'ufficio centrale se non credesse conveniente, onde togliere ogni dubbio, alla fine del paragrafo 2°, dove parla di regolamenti stabiliti, di aggiungervi ancora: *e da stabilirsi*.

DE MARGHERITA, relatore. S'intende. Quando si parla in una legge di regolamenti stabiliti, s'intendono sempre quelli che sono da farsi, perchè quando sono fatti entrano nella classe dei regolamenti vigenti.

DI POLLONE. Siccome vi sono Municipi, i quali sono chiamati a fare regolamenti futuri, io ho esposto il mio dubbio.

ALFIERI. Senza entrare nella contestazione insorta, che mi pare forse assolutamente inutile, io desidererei che il Senato nel votare l'articolo sappia bene che cosa vota, ed è per ciò che ho creduto di dovergli fare presente che questi regolamenti di cui si tratta in quest'articolo sono regolamenti i quali, nei casi in cui vi si contravvenga, portano una sanzione penale anche severa.

È bene che il Senato, il quale giudicherà nella sua saviezza della convenienza della proposta fatta, determini se conviene affidare al Municipio la compilazione di tali regolamenti che assoggettano le persone, cui i medesimi contemplano, a pene di una certa severità; regolamenti che non sono sottoposti all'approvazione.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Come avvertivo poco fa, fuori dei grandi centri dove hanno sede Camere di commercio non esistono se non sensali di granaglie, i quali non esercitano il loro ufficio che nei pubblici mercati. Ora la legge comunale dà già al Municipio la polizia, la sorveglianza del pubblico mercato, per conseguenza la sorveglianza sopra i sensali. E difatti ora quasi tutti i sensali e mediatori di granaglie sono sotto la

sorveglianza del Municipio. Quindi la legge a questo riguardo non innova. Innoverebbe se togliesse ai Municipi questa facoltà, o, per dir meglio, quel dovere di sorvegliare sopra l'esercizio delle funzioni di mediatore di cereali per trasportarlo alle Camere di commercio.

Quindi se il Senato accoglie la proposta aggiunta non farà altro che regolarizzare e mettere in armonia le disposizioni della legge sui mediatori colle disposizioni della legge comunale rispetto alla polizia dei pubblici mercati.

CONELLI. Proporrèi che i sensali nei Municipi fossero obbligati di consegnare le vendite che rilevano anche a sole lire 500.

ALFIERI. Mi permetta il Senato di aggiungere alcune considerazioni.

Il signor ministro dice che non resta cambiato lo stato attuale delle cose, perchè anche di presente i Municipi regolano le condizioni dei loro mercati, e quindi certi atti che sono affidati ai mediatori. Ma i regolamenti attuali non statuiscano pene severe come fa la legge che ora trattiamo.

Dunque sotto questo rapporto cambia, e cambia di molto la condizione delle cose. Di più all'articolo 28 si tratta delle Camere sindacali, le quali anch'esse fanno dei regolamenti. Secondo lo stesso progetto ministeriale questi regolamenti non hanno forza se non sono approvati dalle Camere di commercio, e tuttavia le Camere sindacali possono supporre avere qualche conoscenza della materia, qualche abilità a fare simili regolamenti che le agguaglia in certo modo ai Municipi senza far rotto a nessuno.

Di più il Ministero dice che non si riferisce che ai sensali da grano; ma io credo che il signor ministro delle finanze stesso non disconoscerà che vi sono anche sensali di trasporti in comuni che non sono centri principali del traffico, o dove non vi sono Camere; dunque non mi pare perfettamente esatto quello che è stato esposto al Senato.

PRESIDENTE. Debbo porre ai voti l'aggiunta proposta dal ministro delle finanze al paragrafo 4 dell'articolo 12, vale a dire che al termine di quest'articolo si aggiunga alla menzione: *della Camera di commercio*, anche quella e *in difetto dei Municipi*.

Chi l'approva, si levi.

(Il Senato approva l'emendamento.)

Non cadendo discussione sul rimanente dell'articolo 12, lo metto ai voti.

(Il Senato adotta.)

DI POLLONE. E l'emendamento Conelli?

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Mi perdoni, non è necessario perchè l'ufficio centrale non ha riprodotto il paragrafo dell'articolo 2, lasciando alla Camera di commercio, ed ora anche ai Municipi di stabilire nel regolamento l'ammontare delle somme dei contratti che si dovranno dichiarare. L'ufficio centrale lo ha espresso...

DE MARGHERITA, relatore. Veramente non l'avrebbe espresso; è stato ommesso l'accennare al fine del n° 2° che il resto era come nel progetto ministeriale.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Io credeva che lo avesse espresso.

JACQUEMOUD. C'est une erreur d'impression; on a examiné s'il valait mieux laisser cette détermination à la partie réglementaire, parce que dans les petits marchés de grains, par exemple, le minimum des déclarations doit être inférieur à celui d'une Bourse, où l'on fait des marchés considérables. Mais la loi proposée a fixé un minimum qu'on ne pourra

abaisser sans admettre des éléments capables d'altérer la fixation du cours réel.

PRESIDENTE. Spiacemi che non sia giunto in tempo l'emendamento proposto dal senatore Conelli, che ora mi si reca sul tavolo, emendamento che sarebbe stato collocato al paragrafo 2, che è già stato votato.

CONNELLI. Non si potrebbe fare un'aggiunta?

Una voce. La cosa è fatta.

PRESIDENTE. Lascio giudice il Senato.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Domanderei una spiegazione, cioè se non è stata votata quell'aggiunta che non è riprodotta nell'articolo dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Tutto è stato votato.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Ma questa non è stata riprodotta.

PRESIDENTE. Fu un errore tipografico; ma le spiegazioni date verbalmente dall'ufficio centrale mi hanno indicato che il paragrafo il quale incomincia: « Siffatte dichiarazioni comprenderanno, » ecc., ne faceva parte. Si tratta ora di vedere se il Senato vuole accogliere come aggiunta l'emendamento Conelli, così concepito:

« Nei regolamenti da farsi dai Municipi questa somma potrà essere ristretta a lire 500. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

Chi crede che debba farsi luogo a quest'aggiunta, si levi.

(Il Senato la rigetta.)

Passo all'articolo 13:

« Art. 13. Ai divieti fatti ai mediatori nel Codice di commercio si aggiungono i seguenti:

« 1° È espressamente proibito agli agenti di cambio e sensali di contrarre fra loro società per l'esercizio della mediazione.

« Le società che si contraessero per tale esercizio sono dichiarate nulle e di nessun effetto.

« 2° È altresì vietato agli agenti di cambio e sensali di esercitare la mediazione per mezzo di commessi od altre persone a tal uopo interposte, qualunque denominazione diasi al ministero di queste.

« Possono tuttavia fuori del recinto della Borsa valersi dell'opera altrui, ma per quegli atti soltanto che non richiedono in chi li fa il carattere di agente di cambio o sensale.

« 3° È proibito ai mediatori di rifiutarsi senza giusto motivo alla presentazione dei loro libri, che potrà essere richiesta tanto dalla Camera di commercio quanto dalla Camera sindacale o dal Municipio, ogniquale volta i mediatori omettono di fare la dichiarazione prescritta dall'articolo precedente.

« 4° È finalmente proibito ai mediatori di eccedere nella riscossione dei loro diritti di commissione la misura della tariffa che, sotto l'approvazione del Ministero di commercio, verrà stabilita dalla Camera di commercio sull'avviso della Camera sindacale, ove esiste, e in difetto del Municipio.

« La tariffa dovrà essere e rimanere costantemente affissa a lato del ruolo de' mediatori. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. L'ufficio centrale ha modificato il paragrafo 4°, il quale si riferisce alla tariffa dei diritti di commissione.

Tanto l'ufficio quanto il Ministero proibiscono ai mediatori di eccedere nelle retribuzioni dei loro diritti di commissione la misura della tariffa; ma l'ufficio centrale vuole che questa tariffa venga « stabilita dalla Camera di commercio sull'avviso della Camera sindacale dove esiste, od in difetto del

Municipio, » sotto, ben inteso, l'approvazione del ministro del commercio.

Pare al Ministero che l'intervento della Camera di commercio non sia utile là dove essa non ha sede, là dove tutti gli altri uffici di sorveglianza sono stati delegati ai Municipi; epperò vi proporrebbe che sotto l'approvazione del ministro del commercio venisse stabilito « dalla Camera di commercio ed in difetto dal Municipio sull'avviso della Camera sindacale dove esiste. » Sarebbe un emendamento analogo a tutti quelli già dal Senato adottati. Al paragrafo 4° della redazione dell'ufficio centrale si aggiungerebbe, dopo le parole: *dalla Camera di commercio*, quelle « verrà stabilita dalla Camera di commercio od in difetto sull'avviso della Camera sindacale ove esiste. » In allora bisognerebbe sopprimere le parole: *in difetto dal Municipio*.

Nel sistema dell'ufficio la Camera di commercio era quella che stabiliva in tutte le ipotesi la tariffa; ma dove non aveva sede, o dove non vi era sindacato doveva sentire i Municipi; invece il Ministero propone che siano i Municipi che stabiliscano le tariffe dove non vi è Camera, ed a guarentigia dell'uniformità vi è l'intervento supremo del ministro del commercio, senza la cui approvazione non vi può essere tariffa stabilita né dalla Camera di commercio, né dai Municipi.

PRESIDENTE. Seguendo il sistema più spedito di sottoporre, cioè, a separata votazione quelle sole parti d'articoli su cui vi fu contestazione, io provocherò il voto del Senato sull'emendamento del ministro di finanze, che consiste nel sostituire alla consulta dei Municipi la facoltà data loro di stabilire questa tariffa dove non esiste Camera di commercio. Il paragrafo 4° dell'articolo 12 sarebbe così concepito:

« 4° È finalmente proibito ai mediatori di eccedere nella riscossione dei loro diritti di commissione la misura della tariffa che, sotto l'approvazione del Ministero di commercio, verrà stabilita dalla Camera di commercio ed in difetto dal Municipio, sull'avviso della Camera sindacale.

« La tariffa dovrà essere e rimanere costantemente affissa a lato del ruolo dei mediatori. »

Chi approva il paragrafo così emendato, voglia sorgere.

(È approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 13.

(È approvato.)

« Art. 14. Niun diritto sarà dovuto per le negoziazioni illecite o seguite coll'interposizione di mediatore non iscritto sul ruolo, o sospeso.

« L'azione pel conseguimento dei diritti di commissione dovrà proporsi entro il biennio dal dì dell'eseguita operazione, in difetto sarà prescritta, salvo il caso in cui sia intervenuta obbligazione per scrittura privata o per atto pubblico, assolvimento di conto o domanda giudiziale. »

(È approvato.)

« **CAPO IV. Pene imposte ai trasgressori.** — Art. 15. Il mediatore che avrà contravvenuto alle proibizioni dell'articolo 13 della presente legge o mancato all'osservanza degli obblighi prescritti nei numeri 3° e 4° dell'articolo 12, verrà condannato alla sospensione da uno a sei mesi dall'esercizio della mediazione. »

(È approvato.)

« Art. 16. Andrà soggetto alla stessa pena il mediatore che nel corso di un mese avrà due volte trascurato di fare le dichiarazioni di cui è parola nell'articolo 12 o che abbia anche una volta sola fatta una falsa dichiarazione, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 17. Sull'istanza degli agenti demaniali sarà parimenti

condannato alla sospensione il mediatore che lasciò scorrere il termine dell'ingiunzione al pagamento della tassa di patente senza eseguirlo.

« In questo caso la pena durerà sino al pagamento della tassa. »

(È approvato.)

« Art. 18. Quando la cauzione di un mediatore verrà a mancare o scemare, egli dovrà astenersi da qualsiasi atto di mediazione fino a che non l'avrà reintegrata. »

« Contravvenendo a siffatto divieto sarà condannato alla sospensione per due mesi, che cominceranno a decorrere dal giorno in cui sarà reintegrata la cauzione. »

Qui è il luogo di poter tener conto dell'emendamento proposto dal signor senatore Casati.

CASATI. Prescinderò dalla prima parte dell'emendamento; chiederò soltanto che fosse prefisso un termine alla reintegrazione della cauzione, scorso il quale si ritenga che il mediatore cessa volontariamente dal suo ufficio.

DI POLLONE. Domando la parola sull'emendamento.

PRESIDENTE. Prego il senatore Casati di scriverlo onde possa darne lettura al Senato.

CASATI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Allora rinuncia anche alla parola il senatore Di Pollone?

DI POLLONE. Rinuncio; l'aveva domandata per combatterlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 18.

(È approvato.)

« Art. 19. Incorrono nella destituzione e conseguente loro cancellazione dal ruolo i mediatori che siano stati recidivi nel contravvenire alle proibizioni contenute nell'articolo 13 della presente legge. »

« Alla destituzione per tal causa incorsa andrà sempre congiunta la condanna al pagamento di una multa non minore di lire 200, nè maggiore di lire 3000. »

(È approvato.)

« Art. 20. Incorrerà pure nella stessa pena della destituzione per qualunque nuova contravvenzione quel mediatore che già sarà stato nel corso dell'anno per due volte sospeso. »

(È approvato.)

« Art. 21. Niun mediatore che sia stato destituito o per patita condanna, o per essersi dato ad operazioni proibite potrà venir reintegrato in ufficio o ricollocato sul ruolo. »

(È approvato.)

« Art. 22. In tutti i casi nei quali non è per legge annessa alla destituzione o sospensione una pena pecuniaria, potrà essere dal tribunale, secondo la gravità dei casi, inflitta una multa non maggiore di lire 3000. »

(È approvato.)

« Art. 23. Ogni contravvenzione al disposto della presente legge, cui non vada unita altra pena, sarà punita di multa non maggiore di lire 3000. »

(È approvato.)

« Art. 24. La destituzione, la sospensione e le pene pecuniarie saranno pronunziate dai tribunali ordinari. »

« A questo effetto la Camera di commercio o il Municipio darà pronto avviso delle contravvenzioni all'avvocato fiscale onde possa promuoverne l'opportuna istanza. »

(È approvato.)

« Art. 25. Accanto al ruolo dei mediatori esercenti verranno pure affissi i nomi dei mediatori sospesi. »

« Il mediatore destituito o sospeso non avrà ingresso nella Borsa, e se contravverrà alla destituzione o sospensione col

fare atti di mediazione, sarà punito a termini dell'articolo 32 del Codice penale. »

(È approvato.)

« **CAPO V. Della sorveglianza sopra i mediatori.** — Art. 26. La sorveglianza dei mediatori è affidata alle Camere di commercio, ed in loro difetto ai Municipi. »

« Sarà inoltre a tal uopo ordinato un sindacato nei comuni ove esiste una Borsa, ed in quelli altri in cui il Governo giudicherà necessario d'istituirlo. »

« Tanto le Camere di commercio quanto in loro difetto i Municipi, sotto l'approvazione del Governo, e sentito il sindacato dove esiste, potranno fare allo stesso fine gli opportuni regolamenti. »

(È approvato.)

« Art. 27. Il sindacato è composto di un sindaco, di un vice-sindaco e di quattro aggiunti. »

« I membri del sindacato sono eletti a maggioranza assoluta di voti dagli agenti di cambio per l'una delle due Camere e dai sensali per l'altra, riuniti a tal uopo in assemblea generale sotto la presidenza di chi presiede al tribunale di commercio. »

« Fra i membri eletti la Camera di commercio farà la scelta del sindaco e vice-sindaco. »

« Il sindaco e vice-sindaco rimarranno in ufficio per un biennio. »

« Degli altri membri del sindacato ne usciranno due per anno. »

« Tutti saranno rieleggibili. »

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI POLLONE. La sorveglianza sui mediatori è affidata alla Camera di commercio, ed in difetto ai Municipi, così vuole l'articolo 26 testè votato. Questa sorveglianza, se mal non mi appongo, si renderebbe più efficace e costante se l'assemblea generale degli agenti di cambio fosse presieduta da speciale delegato della Camera di commercio, od in difetto da un membro del Municipio anzichè dal presidente del tribunale di commercio.

Sembra che a quest'assemblea generale presieduta da un delegato della Camera di commercio od in difetto del Municipio, come a membri eletti riuniti sotto la presidenza del delegato, si potrebbe lasciare più opportunamente la scelta del sindaco e del vice-sindaco, la quale invece nell'aline 2^a dell'articolo 27 è deferita alla Camera di commercio.

Se questo pensiero incontra l'aggradimento del Senato, io proporrei la seguente mutazione al 1^o alinea, a vece delle parole: « sotto la presidenza di chi presiede al tribunale di commercio, » si direbbe: « sotto la presidenza di speciale delegato della Camera di commercio, ed in difetto del Municipio. »

Il 2^o alinea proporrei che fosse così modificato:

« I membri eletti dal sindacato, riuniti sotto la presidenza del predetto delegato della Camera di commercio, ed in difetto del Municipio, faranno a maggioranza assoluta di voti la scelta del sindaco e del vice-sindaco. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Pare che la proposta dell'onorevole senatore Di Pollone sia consentanea al principio che informa questa legge, se è vero che la sorveglianza esercitata dalla Camera, ed in difetto dal Municipio, sia efficace a rilevare il più possibile questo corpo rispetto alla corporazione de' sensali, epperò torna opportuno che l'assemblea de' sensali che deve nominare il sindacato, pure incaricata di amministrare la corporazione, sia presieduta dal delegato della Camera o

del Municipio. Così non veggio nessuna difficoltà a lasciare al sindacato di scegliere fra i suoi membri chi deve esercitare le funzioni di sindaco e di vice-sindaco.

V'ha qui una garanzia di una duplice elezione, perchè il sindacato è già nominato dagli agenti di cambio; il sindaco sarebbe nominato da questi eletti; perciò il ministro accetta la modificazione proposta dall'onorevole senatore Di Pollone.

DE MARGHERITA, relatore. L'ufficio centrale del pari aderisce.

PRESIDENTE. Credo bene di dar nuova lettura al Senato delle modificazioni proposte dal senatore Di Pollone. Egli crede opportuno che nel primo alinea a vece delle parole: « sotto la presidenza di chi presiede il tribunale di commercio, » abbiassi a dire: « sotto la presidenza di speciale delegato della Camera di commercio, ed in difetto del Municipio. »

E nel secondo alinea si dica: « la legge » (*Vedi sopra*).

Con queste modificazioni metto ai voti l'articolo 27, non essendo il caso di parlare d'accettazione, mentre l'ufficio centrale e il Ministero sono d'accordo.

Chi approva, voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 28. Il sindacato veglierà onde niuno dei mediatori che ne dipendono esca dai limiti delle proprie attribuzioni. Il sindacato denuncierà pure senza indugio alla Camera di commercio i contravventori alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano onde sia da questa provocata l'applicazione delle incorse pene.

« A tal fine esso avrà facoltà di prendere cognizione dei libri di ciascuno dei mediatori che ne dipendono; sarà però a quest'uopo richiesta apposita deliberazione presa dalla maggioranza de' suoi membri. »

La differenza sta in ciò che l'ufficio centrale ha ommesso l'intero inciso che dice così: « farà sotto l'approvazione della Camera di commercio i regolamenti che stimerà acconci ad assicurare il pieno e rigoroso adempimento dei provvedimenti che li riguardano. »

Questa difficoltà non ha creduto l'ufficio di dover accettare; per conseguenza l'articolo è concepito con questo solo divario.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze.

Il Ministero aderisce alle modificazioni proposte.

PRESIDENTE. Ciò inteso, metto ai voti l'articolo.

Chi approva, si levi.

(È approvato.)

« Art. 29. Sarà ancora ufficio del sindacato il vegliare acciò i libri dei mediatori defunti, o dimissionari, o destituiti siano il più prontamente possibile messi in deposito presso la segreteria del tribunale di commercio, o di quello che ne fa le veci, nel cui distretto si esercitava la mediazione. »

(È approvato.)

« Art. 30. In mancanza del sindacato apparterrà al Municipio di vegliare acciò niuno dei mediatori esercenti nel comune esca dalle sue attribuzioni, e di denunciare alla Camera di commercio le contravvenzioni alle leggi e regolamenti sulla mediazione di cui si rendessero colpevoli.

« Spetterà pure ai Municipi medesimi, in mancanza del sindacato, l'ufficio a questo attribuito nell'articolo precedente. »

(È approvato.)

« CAPO VI. Disposizioni generali e transitorie. — Art. 31. I mediatori sono dalla legge considerati quai negozianti, e come tali vanno soggetti al pari degli altri commercianti

all'arresto personale ed alla giurisdizione dei tribunali di commercio. »

(È approvato.)

« Art. 32. Gli agenti di cambio accreditati presso l'Amministrazione del debito pubblico per l'eseguimento delle operazioni che loro sono specialmente affidate, continueranno ad essere nominati dal Re fra quelli iscritti sul ruolo.

« È fatta facoltà al Governo di determinarne per decreto reale il numero; stabilire quella speciale malleveria che stimi di loro imporre, nonchè le condizioni d'esercizio e le particolari discipline cui debbano andar soggetti. »

(È approvato.)

« Art. 33. I mediatori attualmente provvisti di regolare nomina, salvo il caso di volontaria dimissione, saranno iscritti d'ufficio nel ruolo.

« Essi dovranno nel resto uniformarsi alle disposizioni della presente legge. »

(È approvato.)

In quest'articolo, che equivale all'articolo 34 del progetto ministeriale, vi è la sede opportuna per l'emendamento Balbi-Piovera.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze.

Se l'onorevole senatore De Fornari, il quale aveva qualche proposta a fare in ordine alla discussione transitoria, volesse farla, l'ufficio centrale sarebbe più illuminato. . .

DE FORNARI. Avevo in animo di fare le stesse osservazioni che l'onorevole ministro ha messe in campo, dimodochè mi riferisco interamente a quelle proposizioni che stimerà opportune l'ufficio centrale in seguito alla proposizione ministeriale. Io aveva solamente in mente di porre in considerazione al Senato che esisteva grande copia di persone le quali vivono di questa professione senza nessun vincolo. Il signor ministro mi ha prevenuto nel fare quest'osservazione stessa e nel richiamare l'attenzione dell'ufficio centrale in favore di questa classe così numerosa che è stata tollerata così lungamente; e che non devesi in un tratto gettare nella miseria a causa di vincoli ed oneri, per essi incomportabili, cui verrebbero assoggettati.

Dal momento che il signor ministro ha proposto così opportunamente questa considerazione, io mi affido intieramente a ciò che l'ufficio centrale maturerà nella sua saviezza in proposito.

PRESIDENTE. Io metto ai voti il rimando a farsi all'ufficio centrale dell'emendamento proposto dal senatore Balbi-Piovera e di tutte quelle altre osservazioni che si sono presentate nel corso della discussione come di natura transitoria, ed intanto si sospende il voto sull'articolo 34.

ALPIERI. È naturale che l'ufficio centrale sia d'accordo nel fare quanto il Senato desidera che sia fatto, ma sarebbe pure conveniente che egli ben conoscesse quali sono le proposte che gli si rimandano.

Due le conosciamo: l'una è quella del ministro delle finanze, il quale crede che vi sia luogo nell'articolo 34 a stabilire qualche larghezza e tolleranza verso i sensali, che hanno esercito finora, rispetto all'esame; l'altra è la proposta dell'onorevole senatore Balbi-Piovera, il quale vorrebbe che fosse moderata la cauzione per gli attuali esercenti abusivamente.

Se si tratta solamente di questi due punti, l'ufficio centrale è disposto a farne un esame; ma il modo di dire del senatore De Fornari parrebbe andare più in là, e l'ufficio centrale non s'incaricherebbe con piacere di cercare il mezzo di prolungare gl'inconvenienti di uno stato di cose abusivo.

Se tale è la sua missione, non è per lui troppo gradevole.

DE FORNARI. Sarà nella stessa condizione in cui lo ha messo il signor ministro, il quale non ha proposto alcuna determinazione.

Io però mi rimetto a quelle proposizioni che l'ufficio centrale stimerà applicabili in seguito alle avvertenze fatte dall'onorevole signor ministro.

È verissimo che in questo momento, e da lungo tempo, sono in istato di violazione i regolamenti posti con legge in vigore. Il Codice di commercio ha già pronunziato un divieto che assoggetta questo esercizio abusivo a penalità, e lo riguarda come un'azione colpevole.

Tutto si riduce a vedere se non vi sia luogo a rimediare a questa continuazione di stato di cose che è bensì anormale, che costituisce costoro colpevoli e punibili, ma, invero, non per la natura, per la immoralità dell'azione, ma soltanto per l'introduzione di un'istituzione che il Governo e la legislatura hanno reputato vantaggiosa al commercio ed alla prosperità generale.

Cosicchè ben sembra che, almeno transitoriamente, debbano essere eccitate le sollecitudini del Governo e del legislatore a favore di una classe molto numerosa, specialmente nella città di Genova mia; la quale, del resto, credo, assai qui pure e generalmente abbondi in tutti i paesi, e sia tollerata del pari; e posso aggiungere per esperienza propria che essendo lo stato, come è noto, lungamente in Francia incaricato di importanti interessi di questo Stato, mi sono trovato nel caso di veder trattati, ed avere io pure a trattare una grandissima parte degli affari di banca segnatamente, e con vantaggio, anzi, e facilitazioni valutabili per mezzo dei così detti *marrons*, apertamente tollerati, i quali pel gran numero e la condizione loro non potevano a meno di esserlo anzichè proseguiti come violatori e colpevoli.

Io sottopongo queste circostanze di fatto e queste considerazioni di equità e di necessità all'ufficio centrale perchè vegga se il soggetto sia o no degno di meditazione, ed il mio voto sarà in conseguenza di quanto esso proporrà per rimediare ad uno stato di cose invero anormale, ma cui neppure questa legge, io lo temo, non potrebbe ovviare, come non lo hanno potuto il Codice stesso di commercio e le leggi anteriori.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Affinchè l'attenzione del Ministero non possa venir male interpretata, io dichiaro che non ho mai avuto in mente di prolungare lo stato attuale di cose: solamente ho creduto che fosse opportuno di avvertire ai mezzi di transizione da uno all'altro sistema, di vedere di facilitare i mezzi agli attuali mediatori non provvisti di regolare nomina, ma tollerati, di entrare nello stato normale.

Sicuramente se, ad entrare nello stato normale, la difficoltà che possono quelli incontrare nel passaggio dalla libertà assoluta, o per dir meglio della tolleranza e larghezza di cui godono nello stato normale, consiste nel concorrere e nell'obbligo della cauzione ed in quello dell'esame, ed in quelle altre condizioni che si vogliono, io credo che non possa cadere in mente a nessuno di volerne esonerare gli attuali esercenti abusivi. Certo è pure che chi ha perduto i diritti civili, chi si trova nella condizione dell'articolo 86, chi ha subito una condanna non deve essere ammesso ad esercitare, quantunque già fosse tollerato. Egli perciò non può prendersi in considerazione se non che l'obbligo della cauzione sollevato dal senatore Balbi-Piovera e quello dell'esame, che senza sollevarlo in modo assoluto fu sottoposto alla considerazione del Senato e dell'ufficio centrale; quindi l'eccitamento del Ministero si restringe a questi soli due punti.

DE FORNARI. Era, signori colleghi, ed è necessario che io m'inoltrassi, sebben può parere soverchiamente, a spiegare il pensiero mio comunque improvviso, perchè non preparato e intervenuto alla discussione già inoltrata di questa legge, e, brevemente, non posso a men di aggiungere il mio pensiero essere che lo stesso Codice di commercio nelle relative sue disposizioni già abbastanza assoluto, abbisogna di essere modificato in questa occasione in quanto all'applicazione di penalità.

Considerate, o signori; che le intervenzioni di persone non qualificate legalmente agenti di cambio e sensali possono consistere in atti che per nulla rivestano l'importanza a quelli attribuita e sottoposta a questa disposizione che andiam discutendo; si tratta di portare la parola da uno che ha una merce a quello che la desidera; queste parole, per avventura, possono essere parole di pura conversazione, possono essere parole seguite anco da ulteriore intervenzione, possono esser anche improntate da speranza di remunerazione.

Chi potrebbe nelle prime supposizioni riguardare quella intervenzione imputabile, punibile? potrebbe tutto al più prendersi pretesto dalla speranza o dal fatto della remunerazione. Ma come non riguardare giustificata una intervenzione legittimata colla volontà delle due parti interessate, le quali ben potrebbero essere, anco in tal caso, come procedenti a trattare i loro affari *personalmente* nei privati modi di loro scelta?

Queste osservazioni, questi cenni che probabilmente avevano eccitato le sollecitudini dell'onorevolissimo signor ministro, e che troppo confusamente e incompletamente mi sono associato a sviluppare, mi sembravano non indegne dell'attenzione dell'ufficio centrale, dalla cui sapienza emanava una soddisfacente soluzione.

BALBI-PIOVERA. Domando la parola solo per dire che io mi rimetto del tutto a quanto ha detto il ministro.

ALPIERI. Mi pare che vi sarebbe ancora un punto utile a chiarire per conoscere quale sia il mandato vero dell'ufficio centrale. Esso dunque sta nei termini fissati e dal Ministero ed attualmente dal signor senatore Balbi-Piovera, che pure si associa alle parole dette dal ministro, non parendomi che il mandato dell'ufficio centrale possa estendersi a ricercare quale cautela, quale protezione si dovrebbe dare a quelli che si intromettessero senza essere sensali, la cosa essendo stata già nella legge, e prima nel Codice di commercio stabilita.

Ma vi è poi un punto che, come diceva, mi pare doversi stabilire in modo più esplicito: se intendesi, cioè, che questa disposizione transitoria si applichi a Genova, ovvero a tutto lo Stato. Se noi abilitiamo adesso coloro che finora sono stati *ex-lege*, io non so veramente che beneficio faremo al commercio. . . (*Movimento su vari banchi*)

Ma perdonino: anche in Torino vi sono ancora al dì d'oggi dei *courtiers* che operano senza un titolo legale, e poi quali sino ad un certo punto vi era tolleranza, e direi quasi tolleranza legittima, perchè al disotto d'una certa misura, certe vendite non si operavano da veri sensali, ma vi era tolleranza anche perchè relativamente a certi *marrons* non esistevano speciali sensali. Dunque si vorrebbe adesso con un articolo fare abile chiunque è stato finora dichiarato inabile; mi pare che si andrebbe molto lontano; e dico che non si renderebbe un gran servizio al commercio dello Stato aggiungendo tale disposizione al progetto di legge.

DI POLLONE. Domando la parola per proporre al Senato di dare un mandato di fiducia all'ufficio centrale, invitando

solo l'ufficio centrale a farsi presentare i numerosi documenti che uno de' suoi egregi membri che siede in questo momento sul banco di esso radunò nel 1845 e nel 1846. Di qual nocumento fosse pel commercio genovese l'immensa quantità di sensali che vi esistevano lo diceva l'avvocato fiscale generale in un parere che dava, cioè che faceva il sensale chi vuole, come vuole, quando vuole a gran danno del commercio stesso. Quando l'ufficio avrà questi documenti sott'occhio non credo che vorrà proporre in modo assoluto di legalizzare ciò che fin d'ora è stato illegalmente esercitato da questi sensali.

DE FORNARI. Domando la parola per aderire a quanto propone il preopinante amico e collega; ma questo non esclude che si debba soccorrere a quegli individui i quali per una semplice intervensione che non veste il carattere di una intervensione illegale se non per il divieto espresso così generalmente illimitato nel Codice di commercio, di soccorrere loro, dico, affinchè non possano essere, sulla denuncia di interessati, resi soggetti a penalità.

PRESIDENTE. Prima che parlassero il senatore Alfieri e il senatore Di Pollone era già mio intendimento di chiudere la discussione invitando il Senato a voler accettare il rimando di quest'articolo alla studio dell'ufficio centrale e riferirsene interamente al senno del medesimo, giacchè esso avendo udito gli emendamenti del senatore Balbi-Piovera e ciò che il ministro intende si stabilisca per disposizione transitoria, avrà maggior campo a riconoscere quale misura debba dare al suo studio.

In questo momento il discutere un articolo del Codice di commercio ed altre misure mi pare fuori proposito; quando vedremo la relazione dell'ufficio centrale, chi non sarà contento della medesima, chi vorrà aggiungere nuovi articoli avrà campo a farlo; intanto io metto ai voti il rimando dell'articolo 34 alla Commissione.

Chi approva sia rimandato all'ufficio centrale l'articolo 34, sorga.

(È approvato.)

Non resta più che a votare gli articoli 34 e 35, e con ciò chiuderemo la disamina della legge.

DI POLLONE. Pregho il Senato di voler rimandare a domani la discussione, perchè intenderei fare istanza al ministro di finanze di voler dare una spiegazione al Senato. Sarò anche nel caso di dover leggere alcuni paragrafi del giornale ufficiale, cosa che sarebbe per protrarre la discussione dell'articolo.

PRESIDENTE. Allora io invito il Senato a volersi congregare domani negli uffizi al tocco per l'esame delle modificazioni da apportarsi alla legge sull'avanzamento dell'esercito e di quella relativa alle cauzioni da prestarsi nell'interesse dello Stato, che sono le due leggi ieri presentate dal Ministero; quindi alle due in seduta pubblica per la continuazione dell'attuale discussione.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.